



Regolamento del Centro Dipartimentale per gli Alti Studi Umanistici sulla Russia e il Mondo Slavo

[D.R. n. 2693/2023 del 18 dicembre 2023 - Emanazione](#)

Articolo 1 Denominazione

1. Il *Centro Dipartimentale per gli Alti Studi Umanistici sulla Russia e il Mondo Slavo (Centre for Advanced Humanities in Russian and Slavic Studies)* nel seguito denominato CARMS, è istituito nell'ambito del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa (nel seguito FiLeLi), ai sensi dell'art. 39, comma 34 dello Statuto dell'Università di Pisa.
2. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Dipartimento FiLeLi, l'istituzione del Centro è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 2 Finalità e attività

1. La finalità prioritaria del Centro CARMS è di promuovere e realizzare iniziative scientifiche, didattiche e di terza missione nell'ambito scientifico-disciplinare della Slavistica. A tal fine, il Centro coordina anche le attività che possano coinvolgere altri settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento FiLeLi. L'attività del Centro è collegabile ad altri Centro dipartimentali/interdipartimentali e Centri di ricerca dell'Università di Pisa.
2. In questa prospettiva, il Centro ha il compito di:
 - a. proporre e coordinare azioni di ricerca e di didattica altamente qualificata, sviluppando e potenziando coerentemente la vocazione culturale e le esperienze di ricerca, anche transnazionali, proprie di FiLeLi;
 - b. proporre e coordinare iniziative di terza missione, rivolte prioritariamente all'alta divulgazione scientifica, al rapporto con il mondo dell'istruzione scolastica e con il mondo del lavoro, nonché con i canali di informazione, al fine di intensificare i rapporti tra università e territorio;
 - c. promuovere e dare visibilità alle manifestazioni scientifiche organizzate nel quadro di azioni di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze attraverso conferenze, laboratori, seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni a stampa e online e progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione e condivisione in rete;
 - d. arricchire e gestire in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo il patrimonio librario derivante da donazioni e acquisizioni;
 - e. favorire lo scambio d'informazioni tra studiosi del settore in un quadro di collaborazione con altri Istituti, Dipartimenti universitari o Unità di ricerca (pur se non aderenti al Centro), con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con gruppi di ricerca di Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Articolo 3 Sede e risorse

1. Il Centro ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento FiLeLi e utilizza gli spazi e le risorse umane, finanziarie e logistiche ad esso assegnate dal Direttore di Dipartimento e, ove di competenza, dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Centro può altresì avvalersi di risorse provenienti da finanziamenti esterni, pubblici e privati, da contratti e convenzioni. che il Direttore dovrà portare all'attenzione degli organi di Dipartimento per quanto di loro competenza.

Articolo 4 Personale afferente al Centro

1. Afferiscono prioritariamente al Centro tutti i docenti del Dipartimento FiLeLi, che sono interessati alle sue finalità e che ne facciano domanda.
2. Su invito o previa motivata richiesta, alle riunioni del Centro possono partecipare, senza afferire (senza diritto di voto), professori emeriti e in congedo, professori, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato di altri dipartimenti dell'Università di Pisa e di altri atenei.
3. Le richieste di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio.
4. Le afferenze non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia comunicata direttamente dall'interessato al Direttore del Centro, che ne informa il Consiglio. In particolare, nell'ipotesi di mancata partecipazione non giustificata di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui è approvata l'afferenza e calcolata ogni anno, lo stesso Consiglio può deliberare in merito alla decadenza dell'afferenza.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore
 - b. il Comitato Scientifico
 - c. il Consiglio del Centro

Articolo 6 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Direttore del Dipartimento FiLeLi tra i professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare di Slavistica presenti nel Dipartimento e facenti parte del Consiglio stesso. Il Direttore rimane in carica per un quinquennio. La carica può essere rinnovata al massimo per un ulteriore quinquennio.
2. Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti con il Dipartimento FiLeLi, con le autorità accademiche e con l'esterno.
3. Il Direttore coordina le attività del centro e sottopone al Consiglio i programmi e le iniziative.
4. Il Direttore del Centro:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
 - nomina i componenti del Comitato scientifico;

- cura la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio che deve essere comunicato di norma almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione;
- provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
- promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro.

5. Il Direttore del Centro ha la facoltà di nominare tra i docenti e ricercatori che fanno parte del Consiglio del Centro un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, un responsabile con funzioni di segreteria scientifica.

Articolo 7 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - a. il Direttore del Centro che lo presiede;
 - b. professori e/o ricercatori del Dipartimento nominati dal Direttore del Centro, che abbiano aderito formalmente all'iniziativa all'atto della sua costituzione o negli anni successivi;
 - c. Professori emeriti o in congedo, precedentemente in ruolo nel Dipartimento FiLeLi dell'Università di Pisa;
 - d. Professori e ricercatori italiani e stranieri che afferiscono ad università e istituti di ricerca italiani ed esteri;
 - e. Studiosi esperti di chiara fama italiani ed esteri.
2. Il Comitato Scientifico coordina le iniziative promosse dal Centro e supporta il Consiglio nelle scelte strategiche; in particolare:
 - a. sottopone a valutazione le iniziative rientranti nelle finalità istituzionali del Centro in merito alla loro validità scientifica;
 - b. valuta le proposte di collaborazione scientifica con altre Università ed enti.
3. Il Comitato Scientifico si riunisce in presenza o per via telematica. Esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni il responsabile della segreteria scientifica del Centro o chi ne fa temporaneamente le veci.

Articolo 8 Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è costituito dai professori, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato del Dipartimento FiLeLi dell'Università di Pisa, che abbiano aderito formalmente all'iniziativa all'atto della sua costituzione o negli anni successivi.
2. Su invito, o previa motivata richiesta, al Consiglio possono partecipare come uditori (senza diritto di voto), professori emeriti e in congedo, docenti che afferiscono ad altri dipartimenti e atenei, dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi d'insegnamento a contratto e titolari di contratti per attività svolte presso il Centro.
3. La richiesta di adesione, e di eventuale recesso dal Centro, avviene previa comunicazione scritta al Direttore, il quale la sottopone all'approvazione del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio del Centro hanno la facoltà di proporre:
 - attività di didattica, ricerca e di alta divulgazione scientifica, previa valutazione della congruità economica;
 - la stipula di contratti e/o convenzioni di interesse del Centro che il Direttore dovrà portare all'attenzione degli organi di Dipartimento per quanto di loro competenza.
5. Il Consiglio si riunisce, in presenza o per via telematica, secondo le modalità di convocazione di seduta ordinaria di cui all'art. 51 dello Statuto dell'università o su iniziativa del Direttore o quando ne

facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Di norma, esercita le funzioni di segretario verbalizzante il segretario scientifico del Centro, o chi ne fa le veci.

Articolo 9

Gestione degli strumenti e del patrimonio librario del Centro

1. Il patrimonio librario, la strumentazione e le attrezzature a disposizione del Centro sono fruibili dai docenti (professori e ricercatori) afferenti al Centro per le attività di ricerca, di didattica e di alta divulgazione scientifica e sono fruibili dagli studenti e dai dottorandi sotto supervisione dei componenti del Centro, nel rispetto delle regole vigenti e delle norme di sicurezza adottate dal Dipartimento.

Articolo 10

Norme finali

1. In prima applicazione, il Regolamento, dopo approvazione del Consiglio del Dipartimento a maggioranza dei membri, è sottoposto al controllo di Ateneo in base all'art. 46 dello Statuto ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento può essere modificato previa delibera del Consiglio del Centro, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo, alla normativa nazionale e alle altre disposizioni vigenti in materia.